

OGGETTO	LA LEGGE DI BILANCIO 2025 – LE NOVITÀ FISCALI (1° parte)
RIFERIMENTI	<a href="#">Legge n. 207 del 30/012/2024</a> (in G.U. 31/12/2024) – <a href="#">Relazione illustrativa</a>
CIRCOLARE DEL	13/01/2025

*Sintesi: con la pubblicazione della Legge n. 207/2024 è stata approvata la legge di Bilancio 2025, che contiene una moltitudine di disposizioni di natura fiscale. Tra le principali, si ricorda:*

- la rimodulazione degli oneri detraibili IRPEF in presenza di reddito complessivo superiore a € 75.000
- l'aumento a € 35.000 del limite di reddito di lavoro dipendente per accedere/permanere nel regime forfetario
- la messa "a regime" della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni (anche quotate)
- l'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza
- la proroga fino al 2027 della superdeduzione del 20% per le nuove assunzioni
- la riproposizione dell'assegnazione/cessione agevolata beni d'impresa e della trasformazione agevolata delle società immobiliari
- la riproposizione della possibilità di estromettere gli immobili strumentali dell'imprenditore individuale;
- la possibilità di ridurre al 50% i contributi IVS per gli artigiani/commercianti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta nel 2025.

Sul S.O. n. 43/L alla G.U. 31/12/2024 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2025, L. n. 207/2024, in vigore dal 1/01/2025. contenente, come di consueto, una moltitudine di novità fiscali.

#### NUOVA IRPEF 2025 (co. da 2 a 11 e co. 13)

La legge di Bilancio 2025, nello stabilizzare aliquote e scaglioni d'imposta dell'Irpef, introduce una serie di novità che danno seguito alla delega fiscale per la riforma dell'imposta.

➡ Rinvio: l'argomento è stato analizzato nella [RF-fl 001/2025](#), cui si rimanda per approfondimenti.

#### REGIME FORFETTARIO E REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (co. 12)

Il co. 57 della L. n. 190/2014, che dispone delle cause ostative, prevede, alla lett. d-ter) che non possono avvalersi del regime agevolato i soggetti che:

- nell'anno precedente a quello di riferimento (in cui si intende permanere nel regime agevolato o si intende accedervi da un altro regime)
- hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato superiori a € 30.000 (la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

Ora detto limite:

- viene **incrementato a € 35.000**
- **per il solo 2025** (dunque con disposizione transitoria).

In sostanza, il limite rimane da verificare sul solo 2024 (i contribuenti che nel 2024 hanno incassato redditi di lavoro dipendente/assimilato pari o inferiori a € 35.000 potranno accedere al regime agevolato nel 2025, oppure permanervi, se già si trovavano in tale regime).

#### DETRAIBILITÀ SPESE FREQUENZA SCUOLA PARITARIE (co. 13)

Viene disposto l'innalzamento, a regime:

- da €. 800 a €. 1.000 per ciascun alunno/studente
- delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti paritari.

**"WEB TAX" – L'IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (co. 21 e 22)**

Con integrazione del co. 36 dell'art. 1, L. n. 145/2018, è ridefinito l'ambito soggettivo delle imprese soggette alla Web tax, con modifica delle precedenti soglie.

In particolare la tassa (che rimane pari al 3% dei ricavi ritratti in Italia) si applica alle imprese che:

- realizzano in Italia ricavi derivanti da determinati **"servizi digitali"**
- **non inferiori a 750 milioni**, nell'anno precedente, singolarmente o a livello di gruppo.

Fino al 2024 la tassa (pari al 3% dei ricavi) è applicabile alle imprese che realizzano (anche a livello di gruppo):

- ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni (requisito confermato)
- ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni (requisito soppresso).



**"Servizi digitali"**: si tratta dei seguenti servizi:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro (es: i "social"), anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (cessione a terzi dei dati degli utenti)

Detti soggetti versano:

- entro il 30/11 dell'anno: un acconto pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno precedente
- entro il 16/05 dell'anno successivo: il saldo dell'imposta dovuta.

**IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE/REDDITI DIVERSI – ALIQUOTE (co. 23)**

La legge di Bilancio procede ad **aggiornare al 26%** l'aliquota dell'imposta sostitutiva

- applicabile ai redditi di cui all'art. 67, co. 1, lett. da c) a c-sexies) del Tuir
- prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 461/97.



**N.B.:** di fatto, l'**aliquota del 26% già trovava applicazione** per i redditi di cui al citato art. 67, co. 1, **lett. da c) a c-quinquies)** del Tuir, in virtù di quanto previsto da altre disposizioni di legge (per ultimo il **DL n. 66/2014**), con le quali il legislatore aveva innalzato (prima al 20% e, poi, al 26%) l'imposta applicabile.

Era, tuttavia, **rimasta estranea all'incremento la lett. c-sexies)** del citato art. 67, Tuir, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, riferita alle plusvalenze/altri proventi realizzati mediante rimborso/cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di **cripto-attività** non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d'imposta (l'errore, segnalato nel Dossier della Camera, non era stato oggetto di modifica normativa, con la conseguenza che per il periodo d'imposta 2023 (e 2024) a tali plusvalenze rimane applicabile l'aliquota del 12,5% (per quanto le Istruzioni al mod. Redditi PF 2024 richiedessero l'applicazione dell'imposta del 26%).

Ora il legislatore ha proceduto ad armonizzare l'aliquota, ma solo **dai 2025** (v. anche par. successivo).

**IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO - ATTIVITÀ (co. da 24 a 29)**

In relazione al possesso di **cripto-attività**, sono previste le seguenti modifiche:

a) è disposto l'**incremento dell'imposta sostitutiva**:

- **dal 26%** (introdotta dal 2025) **al 33%**
- dell'**imposta sostitutiva** applicabile alle plusvalenze/altri proventi di cui all'art. 67, co. 1, lett. c-sexies), del Tuir (v. sopra) **realizzate dal 1/01/2026** tramite rimborso/cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di **cripto-attività**

b) viene **soppressa dal 1/01/2025 la soglia di esenzione di € 2.000** al di sotto della quale non assumevano rilevanza le plus/minusvalenze realizzate

c) di conseguenza viene disposto che le minusvalenze d'importo non superiore a € 2.000 risultano:

- integralmente compensabili con le plusvalenze realizzate dal 2025 in poi
- e, per l'eventuale eccedenza, riportabili fino al 4° anno successivo.



**Nota:** si ricorda che dal 2023 al 2024 assume rilevanza fiscale l'utilizzo di una criptoattività per l'acquisto:

- di un bene/servizio (es.: su un sito online che ammette tali pagamenti)
- o di un'altra tipologia di cripto-attività (es.: per acquistare un "non fungible token", o "buoni acquisto" da spendere per l'acquisto di beni/servizi su un sito online)

di importo non inferiore, complessivamente, a € 2.000 nel periodo d'imposta.  
Trattamento analogo opera in caso di conversione di una *crypto currency* in euro o in valuta estera.



**Rivalutazione:** per la determinazione delle plus/minusvalenze dal 2025:

- per ciascuna cripto-attività posseduta al 1/1/2025 può essere assunto, in luogo del costo/valore d'acquisto, il valore normale ex art. 9 del TUIR al 1/01/2025
  - a condizione che tale valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva del 18%, da versare entro il 30/11/2025 (soluzione unica o 3 rate annuali di pari importo, su cui si applicano interessi del 3% annuo)
- L'assunzione del valore rivalutato non consente di realizzare minusvalenze deducibili dalle plusvalenze.

### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI "A REGIME" (co. 30)

La legge di Bilancio pone **"a regime"** la **rideterminazione del costo d'acquisto** di:

- **terreni edificabili e agricoli** posseduti (in proprietà/altro diritto reale, quale usufrutto/nuda proprietà o diritto di superficie)
- **partecipazioni** possedute (in proprietà/altro diritto reale, quale usufrutto/nuda proprietà), anche **quotate** (cioè **negoziato** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione)

➔ Rinvio: l'argomento è stato analizzato nella [RF-fi 003/2025](#), cui si rimanda per approfondimenti.

### ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (co. da 31 a 36)

E' riproposta la possibilità, per le società di persone e di capitali, di procedere:

➔ **entro il 30/09/2025**

➔ **ad assegnare/cedere ai soci** in via agevolata

a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva

- **beni immobili** diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (cioè non strumentali "per destinazione")
- **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa (es.: autonoleggi)

a condizione che **tutti i soci** risultino **iscritti nel libro dei soci** (ove prescritto) alla data del 30/09/2024 (o **vengano iscritti** entro il 30/01/2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1/10/2024).



**Trasformazione agevolata:** quanto sopra si applica anche alle società con oggetto esclusivo/principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione) che si trasformino in società semplici entro il 30/09/2025.

IMPOSTA SOSTITUTIVA	
<b>Imponibile (plusvalenza)</b>	è pari alla differenza tra il valore normale del bene (che può essere assunto nel "valore catastale", per gli immobili) ed il suo costo fiscalmente riconosciuto al momento dell'assegnazione/cessione agevolata (o della trasformazione in società semplice)
<b>Misura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in generale: pari all'<b>8%</b></li> <li>- per le <b>società "di comodo"</b> in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione o la trasformazione (2022-2024): è pari al <b>10,5%</b></li> </ul>
<b>Versamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per il <b>60%</b>: entro il <b>30/09/2025</b></li> <li>✓ per il residuo <b>40%</b>: entro il <b>30/11/2025</b></li> </ul>
<b>Riserve in sospensione</b>	Le <b>riserve in sospensione d'imposta annullate</b> per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci (o della trasformazione) sono soggette a <b>imposta sostitutiva del 13%</b> .

**Cessione agevolata dell'immobile:** il corrispettivo di cessione, ove inferiore al valore normale del bene (valore ex art. 9, Tuir, o valore catastale), va comunque assunto in misura non inferiore a uno dei 2 valori.

**AGEVOLAZIONI:** consistono nei seguenti abbattimenti:

<b>Imposte indirette</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>riduzione al 50%</b> delle aliquote dell'<b>imposta di registro</b></li> <li>▪ imposte <b>ipocatastali in misura fissa</b></li> </ul>
<b>Imposte dirette (soci)</b>	<p>Per i soci di società di capitale (non in trasparenza fiscale):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>"dividendo"</b> generato dall'assegnazione (pari al "valore normale" dell'immobile, come sopra determinato, al netto dei debiti accollati) o dalla distribuzione della riserva generatasi tramite la cessione agevolata</li> <li>▪ <b>va ridotto dell'importo assoggettato all'imposta sostitutiva</b></li> <li>▪ detto valore riduce, tuttavia, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio</li> </ul>

Nessuna agevolazione è prevista ai fini IVA (in presenza di assegnazione, la base imponibile dell'autofattura va determinata in base al "valore di costo" di cui all'art. 13, co. 2, lett. c), Dpr 633/72).

**EFFETTI PER I SOCI:** si determinano i seguenti effetti:

- ✓ costo della partecipazione: il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
- ✓ soci assegnatari: nei loro confronti non si applica il co. 1 dell'art. 47, Tuir, relativo alla presunzione di preventiva distribuzione di utili nel caso di utilizzo di riserve di capitale per l'assegnazione.

#### ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE (co. 37)

E' riproposta la possibilità di **estromettere gli immobili** dal patrimonio dell'**impresa individuale**, prevista dal co. 121, art. 1, della L. 208/2015.

➡ Rinvio: l'argomento è stato analizzato nella [RF 002/2025](#), cui si rimanda per approfondimenti.

#### FORMAZIONE RESA ALLE AGENZIE PER IL LAVORO (co. 38 - 44)

E' disposta la imponibilità Iva delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (cd. "agenzie per il lavoro"), da Enti e Società di formazione.

Posta l'incertezza interpretativa pregressa, sono salvi i comportamenti dei contribuenti adottati fino al 31/12/2024 per i quali non siano intervenuti atti impositivi definitivi.

E', inoltre, introdotta una particolare modalità di definizione delle liti pendenti in materia.

*Nota:* si ricorda che, al fine di allineare la normativa nazionale alle Direttive UE, l'art. 16-ter, DL n. 131/2024 aveva già disposto l'abrogazione del comma 35 dell'art. 8, L. n. 67/88 che disponeva l'esclusione da Iva di prestiti e di distacchi di personale, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo (dal 1/01/2025 i distacchi /prestiti di personale stipulati/rinnovati a decorrere dal 1/01/2025 sono sempre soggetti ad Iva).

#### AUTO CONCESSE IN USO PROMISCOUO (co. 48)

Sono rimodulate i coefficienti di calcolo per la determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato ("fringe benefit") in presenza di utilizzo in uso promiscuo delle autovetture aziendali.

➡ Rinvio: l'argomento è stato analizzato nella [RF-fl 207/2024](#), cui si rimanda per approfondimenti.

#### IVA - GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI "NON RICICLABILI" (co. 49)

In relazione all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-sexiesdecies della Tab. A/III, DPR 633/72, per le prestazioni relative alla gestione ed allo stoccaggio dei rifiuti, viene escluso dall'applicazione dell'aliquota IVA del 10% (applicandosi l'aliquota Iva ordinaria) il *"conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia"*.

**DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI (co. da 54 a 56)**

La manovra dispone una revisione complessiva del sistema dei bonus edilizi.

➔ Rinvio: l'argomento è analizzato nella [RF 001/2025](#), cui si rimanda per approfondimenti.

**REVERSE CHARGE PER IL MOVIMENTO TERRA (co. da 57 a 63)**

Con sostituzione della lett. a-quinquies) dell'art. 17, co. 6, Dpr n. 633/72 è disposto l'assoggettamento a reverse charge delle prestazioni di servizi effettuate

- tramite contratti di appalto/subappalto o affidamento a **soggetti consorziati o rapporti negoziali** comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente** con l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma
- **rese nei confronti di imprese** che svolgono attività di **trasporto e movimentazione di merci** e prestazione di **servizi di logistica**.

Prestazioni escluse: rimangono estranee al nuovo reverse charge:

- le operazioni effettuate nei confronti di PA e di altri enti/società tenuti ad assolvere l'Iva col meccanismo dello split payment, ex art. 17-ter, DPR 633/72
- le agenzie di somministrazione del lavoro (art. 4, DLgs. 276/2003).



**Decorrenza e regime transitorio**: l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione UE. Fino a tale momento è applicabile un particolare regime transitorio, su opzione di committente e prestatore, che introduce un regime analogo allo split-payment "tra imprese private".

**Regime opzionale**: per le prestazioni di servizi di cui al paragrafo precedente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto/movimentazione di merci e servizi di logistica, prestatore e committente possono optare per il pagamento dell'IVA da parte di quest'ultimo in nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile dell'imposta dovuta):

- ✓ la fattura è emessa dal prestatore (senza addebito di Iva)
- ✓ l'Iva è versata dal committente col mod. F24 (senza possibilità di compensazione con propri crediti) entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Nel caso di violazione al committente si applica la sanzione prevista in tema di reverse charge dall'art. 6, co. 9-bis.1, 1° periodo, D.lgs 471/97 (con la solidarietà del prestatore per il versamento della sanzione).

L'opzione ha **durata triennale** ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle Entrate.



**Attuazione**: termini e modalità delle nuove disposizioni sono demandate ad apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

**IVA - CORSI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA ALPINISTICA (co. 64-65)**

Con modifica del n. 1-septies) della Tab. A/II-bis, DPR 633/72. l'aliquota IVA ridotta del 5%

- già applicabile ai corsi di attività sportiva invernale
- viene estesa ai **corsi di attività sportiva alpinistica** (come individuata dall'art. 2, co. 1, lett. c), L. 6/89, relativa all'ordinamento delle guide alpine), impartiti, **anche in forma organizzata**, da iscritti in appositi albi regionali/nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti da IVA (ex art. 36-bis, DL n. 75/2023, relativo alle prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, rese a persone che esercitano lo sport/educazione fisica da parte di organismi sportivi senza fine di lucro).

**MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI (co. da 74 a 77)**

Con l'integrazione dell'art. 2, co. 3, del Dlgs. n. 127/2015 in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi, è disposto che il Registratore telematico (oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati):



- deve garantire anche “la **piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**”
- a tal fine lo strumento hardware o software **mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato** al RT mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi
- e sono trasmessi i relativi dati **unitamente a quelli dei pagamenti elettronici giornalieri**.



**Nota:** si tratta dell'introduzione per obbligo di quanto, in passato, era previsto quale facoltà per il dettagliante (peraltro senza che fossero emanate le specifiche tecniche richieste per garantire la citata integrazione).

**Sanzioni:** con integrazione dell'art. 11, co. 2-quinquies e 5, Dlgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti sanzioni:

- ✓ **€ 100** (nel limite di € 1.000 per trimestre e senza applicazione del cumulo giuridico): per la violazione all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei citati pagamenti elettronici
- ✓ **da € 1.000 a € 4.000:** in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.



**Decorrenza:** l'obbligo decorrerà dal **1/01/2026**.

#### INDICAZIONE DEL CIN NELLE DICHIARAZIONI FISCALI (co. 78)

È introdotto l'obbligo di **indicare il Codice identificativo nazionale (CIN)** attribuito:

- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici/locazioni brevi
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

nell'ambito di una serie di comunicazioni/dichiarazioni.

In particolare, il CIN andrà indicato nell'ambito:

- ✓ del **mod. CU, mod. 730 e mod. REDDITI**
- ✓ della **comunicazione telematica** dei contratti di locazione breve stipulati dagli **intermediari immobiliari/portali telematici** entro il 30/06 dell'anno successivo

#### TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA (co. da 81 a 83)

**Dal 2025** la rilevanza fiscale (redditi ed Irap)

- ➔ delle **spese di trasferta** e delle spese di **rappresentanza**
- ➔ è **subordinata al pagamento con modalità tracciabile** (bonifico; utilizzo di bancomat o carte di credito/prepagate; assegni bancari/circolari, ecc.)

In particolare, tale modalità di pagamento sarà richiesta:

Aspetti fiscale	spesa / rimborso	Tuir
<b>Non imponibilità</b>	rimborso di spese per: ✓ <b>vitto e alloggio</b> ✓ <b>viaggio</b> oppure <b>trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea</b>	art. 51, co. 5
<b>Deducibilità</b>	Spese per: ✓ <b>vitto e alloggio</b> ✓ <b>viaggio</b> oppure <b>trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea</b> che siano: ▪ <u>nel caso di professionista prestatore:</u> addebitate analiticamente al cliente ▪ <u>nel caso di professionista committente:</u> <b>rimborsate</b> analiticamente: - per le <b>trasferte dei dipendenti</b> - o <b>corrisposti a lavoratori autonomi</b> (prestatori).	art. 54, co. 6-ter
	Spese per: ✓ <b>vitto e alloggio</b>	art. 95, co. 3-bis

	✓ <b>rimborsi analitici delle spese di viaggio</b> oppure <b>trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea</b> che siano	
	- sostenute dai <b>dipendenti in trasferta</b> - o <b>corrisposte a lavoratori autonomi</b> (prestatori).	
	<b>qualsiasi spesa di rappresentanza</b>	art. 108, co. 2



**“Autoservizi pubblici non di linea”** (art. 1, L. n. 21/92): vi rientrano quelli che:

- provvedono al trasporto di persone con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico
- e sono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo/periodico.

E' il caso dei trasporti tramite **taxi** o tramite **noleggio con conducente**.

Si noti che l'**obbligo di tracciabilità non opera** nel caso di trasporto tramite **servizio pubblico “di linea”** (autobus, tram e metropolitane, ecc.).

### RISCOSSIONE E DIPENDENTI DELLA PA (co. 84)

L'art. 48-bis del Dpr 602/73 dispone che le P:A., prima di disporre il pagamento di somme d'importo superiore a €. 5.000, richiedono ad AdE-R se il beneficiario risulti moroso in relazione ad una/più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno €. 5.000 (finalizzato all'eventuale pignoramento presso terzi degli importi tramite la procedura semplificata di cui all'art. 72-bis, Dpr 602/73). Ora la procedura è estesa ai pagamenti dovuti ai dipendenti (per stipendi/altre indennità lavorative).

### SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI PVC (co. 86)

Con modifica dell'art. 38-bis, co. 2, Dpr 600/73, è previsto che con Provvedimenti dell'Agenzia sarà introdotta la possibilità di sottoscrizione digitale dei PCV redatti dai funzionari dell'AdE/GdF nel corso ed al termine degli accessi, in sede di verifica (il contribuente può continuare ad apporre la firma analogica; in tal caso i verbalizzanti devono attestare la conformità della copia informatica al documento analogico).

### LAVORATORI FRONTALIERI (co. da 97 a 99)

**Frontalieri con la Svizzera:** il 30/06/2023 è entrata in vigore la Legge di ratifica dell'Accordo del 23/12/2020 sui frontalieri Italia e Svizzera (lavoratori che risiedono in un Comune situato nella fascia di 20 km dal confine con l'altro stato) che include alcune disposizioni di attuazione (“Protocollo aggiuntivo” all'Accordo - v. [RF 074/2023](#)), che ha modificato il regime dei frontalieri.

Viene ora disposto che, dal 1/01/2024 e fino all'entrata in vigore delle modifiche al citato Protocollo, su cui i 2 paesi hanno raggiunto un accordo:

- è consentito ai frontalieri (inclusi coloro che beneficiano del “regime transitorio”, ex art. 9 dell'Accordo - v. [RF 106/2024](#))
- di svolgere **fino al 25% della propria attività in modalità di telelavoro** presso il proprio domicilio nello Stato di residenza
- senza perdere lo status di lavoratore frontaliere (derogando alla previsione secondo cui il dipendente deve, “in linea di principio, ritornare quotidianamente nel proprio Stato di residenza”)

A tal fine l'attività in telelavoro sarà considerata **effettuata nell'altro Stato**, entro il citato limite di tempo.

### RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Con **norma di carattere interpretativo** è stabilito che:

- l'art. 51, co. 8-bis, Tuir, che prevede la determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali per il rapporto prestato all'estero in via continuativa, come oggetto esclusivo, da dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano all'estero per più di 183 giorni
- si applica anche ove il dipendente **ritorni in Italia, al proprio domicilio, 1 volta alla settimana.**

**BONUS ELETTRODOMESTICI (co. da 107 a 111)**

Per l'anno 2025 è istituito un **contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B)** prodotti in Europa, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il contributo (indipendente dalla detrazione "bonus mobili"):

- ✓ è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare
- ✓ potrà coprire fino al **30% del costo** di un singolo elettrodomestico
- ✓ nel limite di **€. 100 per elettrodomestico** (€. 200 per le famiglie con ISEE inferiore a € 25.000).

A tal fine è stanziato un fondo di € 50 milioni presso il MIMIT, che, entro il 2/03/2025, stabilirà con DM le modalità attuative della disposizione.

**MUTUI "PRIMA CASA" – IL FONDO DI GARANZIA (co. da 112 a 115)**

L'art. 1, co. 48, lett. c), L. 147/2013 ha istituito il "Fondo di garanzia per la prima casa" (attuato dall'art. 64, co. 3, DL 73/2021) finalizzato a garantire i mutui ipotecari, di ammontare non superiore a € 250.000, per l'acquisto dell'abitazione principale non di lusso (v. [RF-fl 027/2024](#)).

Ora, oltre al rifinanziamento del Fondo, viene **prorogato al 31/12/2027** il termine di cui al citato art. 64, co. 3, DL 73/2021 (già differito, per ultimo, al 31/12/2024 dalla Legge n. 213/2023 – v. RF-fl 024/2024)

- ✓ per la **presentazione della domanda** per fruire dell'aumento della misura massima della garanzia concedibile **all'80% della quota capitale** del finanziamento per i mutuatari cd. "prioritari":
  - giovani coppie, conduttori di alloggi IACP, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e giovani di età inferiore ai 36 anni
  - con un **ISEE non superiore a € 40.000 annui**

Sono prorogate anche le disposizioni di cui all'art. 1, co. 9-13, L. 213/2023 che prevedono:

- l'inclusione tra le **categorie "prioritarie"** all'accesso al fondo i **nuclei familiari numerosi**
- l'**ulteriore incremento** del limite massimo della **garanzia** rilasciabile (fino al 90%) in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare e l'importo dell'ISEE

come riepilogato nella tabella che segue:

ISEE	Nucleo familiare "numeroso"	% massima della quota capitale rilasciata dal Fondo di garanzia	Coefficiente di rischio
< € 40.000	3 figli di età inferiore ai 21 anni	80%	8,5%
< € 45.000	4 figli di età inferiore ai 21 anni	85%	9%
< € 50.000	5 o più figli di età inferiore ai 21 anni	90%	10%

**"PRIMA CASA" - IMPOSTA DI REGISTRO E CASA PREPOSSEDUTA (co. 116)**

In materia di agevolazione cd. "prima casa", allungando da 1 anno a 2 anni il termine entro cui vendere la "precedente casa", al fine di non perdere il beneficio applicato sul nuovo acquisto.

➡ Rinvio: l'argomento è stato analizzato nella [RF-fl 004/2025](#), cui si rimanda per approfondimenti.

**CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DEDUCIBILE AL 50% (co. 169 e 170)**

I neoiscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con **primo accredito contributivo successivo al 1/01/2025**:

- possono incrementare il montante contributivo individuale versando all'INPS gli importi calcolati con una **maggiorazione dell'aliquota a proprio carico**
- non superiore a **2 punti percentuali** (es: da 9,19 a 11,19).

I maggiori contributi così versati sono **deducibili** dal reddito complessivo **per il 50%** del loro importo. Con DM del Ministro del lavoro saranno disciplinate le modalità attuative della misura.